

## 1 La successione

### in pratica

Esempi di successione nei diritti si rinvengono nella vita quotidiana: pensa a chi acquista un bene da un altro soggetto o all'erede che riceve per testamento i beni di una persona deceduta. In ogni caso, la vicenda è sempre la stessa: un diritto si trasferisce dal titolare ad un altro soggetto.

In generale, si ha *successione* in un rapporto giuridico quando questo, pur restando inalterato nei suoi elementi oggettivi, viene trasmesso da un soggetto ad un altro. La *successione* comporta pertanto il **subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici**: fermo il rapporto cambia il titolare. Colui che trasferisce il diritto prende il nome di **dante causa**, mentre colui che lo acquista è detto **avente causa**.

Non sempre, però, l'acquisto di un diritto realizza una successione: chi ritrova un oggetto abbandonato ne diviene proprietario senza che ciò comporti, tecnicamente, il passaggio di un diritto da un soggetto ad un altro in quanto, prima del ritrova-

mento, l'oggetto non apparteneva a nessuno.

Quando l'acquisto di un diritto non realizza una successione, si parla di *acquisto a titolo originario*: il soggetto acquista il diritto *senza che vi sia, giuridicamente, alcuna correlazione con l'eventuale precedente proprietario*. Tale autonomia consente di ritenere in ogni caso valido l'acquisto anche se, ad esempio, il soggetto che aveva smarrito il bene non ne era titolare.

Quando, viceversa, l'acquisto di un diritto è conseguenza di un trasferimento si ha una successione e perciò si parla di *acquisto a titolo derivativo*: in questo caso, l'acquisto si collega in modo inscindibile all'esistenza di un diritto in capo a colui che trasferisce. Si acquista, in altre parole, lo stesso diritto che prima faceva capo al dante causa con le relative limitazioni.

Se io, ad esempio, vendo un bene gravato da un usufrutto, colui che lo acquista dovrà rispettare il diritto dell'usufruttuario, proprio perché l'acquisto ha ad oggetto lo stesso diritto e con lo stesso contenuto che prima faceva capo a me.

### Tipi di successione

Nell'ambito del concetto di successione si distinguono **tipologie** diverse sulla base di criteri differenti:

- a) in relazione all'*evento* che dà origine al trasferimento si distingue tra **successione mortis causa** (dal latino *a causa di morte*) e **successione inter vivos** (dal latino *tra vivi*). Si verifica la prima quando il trasferimento consegue alla morte del dante causa (detto anche *de cuius*) e i diritti e gli obblighi già facenti capo alla persona defunta si trasmettono ad un altro soggetto. Quando, invece, il trasferimento avviene indipendentemente dalla morte del dante causa, si parla di *successione inter vivos* (tipico esempio di tale tipo di successione è il *contratto di vendita*, con il quale il compratore, acquistando il bene, diventa *successore* del venditore).

La distinzione tra i due tipi di successione si riflette, poi, nel cosiddetto *titolo del trasferimento*, cioè lo strumento giuridico mediante il quale, tecnicamente, avviene il trasferimento del diritto. Infatti, nel caso di *successione mortis causa*, il titolo può essere rappresentato solo dal *testamento* o — quando questo manchi — dalla *legge*, essendo esclusa una successione a causa di morte per contratto, mentre la *successione inter vivos* può realizzarsi mediante qualsivoglia altro strumento, escluso, ovviamente, il testamento;

- b) in relazione all'*oggetto* del trasferimento, si distingue tra una **successione a titolo universale** ed una **successione a titolo particolare**: si verifica la prima quando l'avente causa subentra nella globalità dei rapporti facenti capo al dante causa o in una sua **quota** ideale (pensa, ad esempio, all'erede che subentra in tutti i diritti facenti capo alla persona defunta). Si verifica, invece, la seconda figura, quando oggetto del trasferimento è un singolo, determinato diritto. È il caso dell'acquirente che subentra nella titolarità del diritto trasmesso con il contratto di compravendita.

**Quota:** è una parte ideale ed astratta o, più precisamente, una frazione aritmetica dell'universalità del patrimonio. Si deve pertanto considerare «*erede*» sia chi succede nella universalità del patrimonio, che in una frazione di esso (es.: chi succede in un terzo del patrimonio).

La successione a causa di morte può essere sia a titolo universale (eredità) che a titolo particolare (**legato**), mentre in genere la *successione inter vivos* è sempre a titolo particolare.

## I diritti che possono essere trasferiti

Non ogni diritto ed obbligo è suscettibile di trasferimento, in quanto ve ne sono alcuni così strettamente personali che non possono sopravvivere alla morte del titolare. Così non si trasmettono il diritto alla libertà, all'integrità personale, al nome etc. e non si trasmettono gli stati familiari (lo stato di coniuge, di padre, di figlio etc.).

La regola è quella per cui *si trasferiscono solo i diritti (e gli obblighi) a contenuto patrimoniale*, cioè quelli suscettibili di una valutazione in termini economici. La legge, tuttavia, prevede delle **eccezioni**:

- a) sono intrasmissibili i *crediti di natura personale*, cioè quelli che traggono origine da una particolare condizione del titolare come, ad esempio, il credito agli alimenti o quello conseguente alla separazione personale o al divorzio;
- b) altra eccezione al principio di trasmissibilità dei rapporti patrimoniali è quella che riguarda i *rapporti strettamente legati alle qualità soggettive* di una persona e che, pertanto, non sono suscettibili di trasferimento (si parla di rapporti *intuitus personae*). Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il defunto, famoso pittore, aveva assunto l'obbligazione di eseguire un dipinto: è evidente che tale obbligo non può trasferirsi al successore;
- c) sono poi intrasmissibili i **diritti reali legati alla vita del titolare**: l'uso, l'abitazione, l'usufrutto si estinguono con la morte del titolare e, perciò, non possono trasmettersi al successore.

Ricorda che il **diritto reale** è la facoltà di agire di un soggetto sopra un bene per la soddisfazione di un proprio interesse. Sono diritti reali, ad esempio, oltre alla proprietà, l'usufrutto, le servitù, l'ipoteca.

## 2 Le fasi della successione a causa di morte

La successione a causa di morte è un fenomeno complesso che si svolge attraverso una pluralità di **fasi**: *morte di una persona, apertura della successione, individuazione dei soggetti che dovranno ricevere l'eredità (vocazione), chiamata del successore (delazione), accettazione o rinuncia*.

### Apertura della successione

La prima fase del procedimento successorio è costituita dall'**apertura della successione**, disciplinata dall'art. 456 c.c. per il quale «*la successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto*».

Questa fase segna il momento in cui il patrimonio del defunto rimane privo del titolare.

La morte costituisce, pertanto, l'evento fondamentale che dà luogo all'apertura della successione, e quindi alla individuazione di chi deve diventare titolare dei diritti e degli obblighi facenti capo alla persona deceduta.

### Vocazione e delazione

La individuazione dei soggetti che dovranno ricevere l'eredità prende il nome di **vocazione** che — secondo quanto dispone l'art. 457 c.c. — può avvenire *per testamento o per legge*: sono queste le cosiddette *fonti della successione*, cioè i titoli da cui dipende l'acquisto del diritto successorio.

La vocazione, cioè la chiamata all'eredità, però, non è di per sé sufficiente ad attuare il trasferimento dei diritti e degli obblighi dal defunto al successore. Ad essa, infatti, deve accompagnarsi (o seguire) *l'offerta* del patrimonio ereditario al successore il quale ha, conseguentemente, la possibilità di acquisirlo attraverso un atto di accettazione. Questa offerta prende il nome di **delazione** ed essa, più che il patrimonio ereditario, ha ad oggetto *il diritto di accettare l'eredità*.



### in pratica

Pensa al caso di Giulio, in vita residente a Bari, da ultimo domiciliato in Napoli, deceduto durante un viaggio in Germania e la cui proprietà immobiliare è tutta sita in Messina: il luogo di apertura della successione di Giulio è Napoli, luogo dell'ultimo domicilio, mentre irrilevanti sono il luogo in cui è avvenuta la morte e il luogo in cui si trovano i beni del defunto.



## question time

*Quando si verificano la vocazione e la delazione? Tali fasi sono sempre coincidenti?*

Normalmente vocazione e delazione coincidono e si verificano, come abbiamo detto, all'apertura della successione.

In determinati casi, invece, i due momenti sono distinti, in quanto la vocazione è immediata, mentre la delazione è rinviata ad un secondo momento come, ad esempio, quando vengono chiamati alla successione soggetti che devono ancora nascere, per i quali la possibilità di prendere il posto del defunto è subordinata alla loro nascita effettiva.

### 3 L'acquisto dei diritti successori

Dopo l'apertura della successione uno o più soggetti sono chiamati all'eredità. Mentre però il legatario, cioè l'erede a titolo particolare, acquista il diritto in modo automatico (salva la possibilità di rinunciare), l'erede se vuole acquistare l'eredità deve accettarla.

Per poter accettare, il chiamato all'eredità deve avere la **capacità di succedere** cioè la *idoneità a subentrare nei rapporti di cui era titolare il defunto*.

La capacità di succedere costituisce uno degli aspetti che assume in concreto la capacità giuridica e non va, quindi, confusa con la capacità di agire, che è necessaria, invece, per accettare l'eredità.

L'art. 462 del codice civile stabilisce perciò il principio generale che è *capace di succedere chi sia nato nel momento in cui si apre la successione*. Tuttavia la legge attribuisce la capacità a succedere anche ai *nascituri concepiti* e, nella sola successione testamentaria, anche ai *non concepiti figli di una persona determinata*.

Anche gli **enti** hanno la capacità di succedere ma solo per testamento, ad eccezione dello Stato che, ai sensi dell'art. 586 del codice civile, succede in assenza di altri eredi.

### 4 L'accettazione dell'eredità

La chiamata a succedere diventa *efficace* solo con l'**accettazione**, che rappresenta il mezzo tecnico con cui il chiamato acquista l'eredità.

Il diritto di accettare si estingue se non è esercitato entro dieci anni.

Se il chiamato all'eredità muore senza avere accettato l'eredità, il diritto di *accettare si trasmette* agli eredi *automaticamente*.

**Inventario:** atto con il quale si accetta l'entità e la consistenza di un patrimonio (in questo caso, ereditario). Consiste in un elenco dei singoli beni che compongono il patrimonio, con la relativa descrizione.

**Beneficio d'inventario:** rappresenta una delle modalità in cui può avvenire l'accettazione dell'eredità. Esso permette al chiamato di acquistarla senza che i suoi beni personali si confondano con quelli del defunto. I creditori del defunto potranno così soddisfarsi solo sui beni ereditari (individuati con l'inventario) e non anche sui beni dell'erede.

La dichiarazione di volontà del chiamato diretta all'acquisto dell'eredità può essere:

- **pura e semplice:** in tal caso produce i seguenti effetti:
  - *confusione* tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede per cui diventano un unico patrimonio;
  - *responsabilità* dell'erede per i debiti ed i legati ereditari anche se essi superano il patrimonio ereditario (si parla di responsabilità *ultra vires*, cioè oltre l'ammontare dei beni ereditari);
- **con beneficio d'inventario:** ricorre quando l'erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del defunto, per circoscrivere le conseguenze economiche negative di una successione onerosa (cioè, di una successione le cui passività superino le attività) al solo patrimonio del defunto. In questo caso, infatti, l'erede risponde delle obbligazioni trasmessegli dal defunto **solo** nei **limiti** del valore del patrimonio ereditario.

L'accettazione beneficiata è una *facoltà per ogni chiamato*, nonostante eventuali divieti del testatore (art. 470 c.c.), mentre costituisce un *obbligo indefettibile* per alcuni soggetti determinati dalla legge: *incapaci assoluti e relativi* (artt. 471 e 472 c.c.) e *persone giuridiche* (art. 473 c.c.).

Quanto alla *forma*, l'accettazione può essere:

- **espresa**: quando, in un *atto pubblico* o in una *scrittura privata*, il chiamato dichiara di accettare l'eredità ovvero assume il titolo di erede (art. 475 c.c.);
- **tacita**: quando il chiamato all'eredità compie uno o più atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.) (es. la domanda giudiziale di divisione dell'eredità o la vendita di un bene dell'eredità).

La legge richiede una forma **soleenne** in caso di *accettazione con beneficio d'inventario*: occorre una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del mandamento in cui si è aperta la successione e la inserzione nel registro delle successioni e la trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari.

## La rinunzia

È un *negozio unilaterale* con il quale il chiamato *dichiara di non voler acquistare l'eredità*.

Con quest'atto egli rimane completamente estraneo alla successione, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento di debiti ereditari, né egli potrà acquisire alcun bene dell'eredità. La rinunzia è *atto solenne* e, come tale, deve risultare da una dichiarazione resa dal chiamato ad un notaio o al cancelliere del Tribunale territorialmente competente ed inserita nel registro delle successioni.

A differenza dell'accettazione la rinunzia è revocabile sempre che non siano trascorsi dieci anni, termine di prescrizione del diritto di accettare.

## 5 Il legato

Il legato come si è accennato viene identificato con la successione *mortis causa a titolo particolare*, per distinguerlo in maniera chiara ed immediata dall'istituzione di erede.

Mentre quest'ultima determina il subentrare dell'erede nell'universalità o in una quota del patrimonio del defunto, il legato realizza la successione in **uno o più rapporti determinati**, che non vengono considerati come quote dell'intero patrimonio ereditario. Il legatario, succedendo in uno o più rapporti determinati, non è tenuto a pagare i debiti ereditari a meno che il defunto non gli abbia posto a carico il pagamento di qualche debito ma in tal caso il legatario non è vincolato al di là del valore di quanto ha ricevuto.

Il legato, a differenza dell'eredità, si acquista **senza** bisogno di **accettazione**. L'eventuale accettazione del legatario produrrebbe l'effetto di rendere *irrevocabile* l'acquisto.

## 6 La successione legittima

L'espressione **successione legittima**, o intestata (o «*ab intestato*»), significa *successione per volontà di legge* e non per effetto di volontà privata espressa mediante testamento. **Presupposti** sono:

- *mancaza di testamento* o esistenza di un testamento privo di disposizioni patrimoniali, o nullo, o annullato, o revocato;
- *esistenza di un testamento* che dispone solo per alcuni dei *beni* del defunto: in questo caso si avrà *coesistenza* di successione testamentaria e di successione legittima.

Il legislatore, prevedendo la successione legittima, ha inteso riaffermare il principio della *solidarietà del vincolo familiare* (parentale o coniugale) per cui i beni del defunto sono devoluti al nucleo familiare presumendosi che un soggetto preferisca che la sua eredità sia devoluta ai suoi parenti più stretti piuttosto che ad estranei.

Sono successori *legittimi* (o «*ab intestato*»): il coniuge, i discendenti (legittimi e naturali), gli ascendenti legittimi, i *collaterali e gli altri parenti fino al sesto grado* (art. 565 c.c.). Se questi successori mancano, l'eredità è devoluta allo Stato (art. 586 c.c.).

I parenti sono classificati in *tre ordini*:


- a) i discendenti;
- b) gli ascendenti, i fratelli e le sorelle;
- c) gli altri parenti collaterali fino al sesto grado.

Ciascun ordine *esclude il successivo*, per cui ad esempio se esistono dei discendenti come i figli, non succedono i fratelli e le sorelle.

All'interno di ciascun ordine, di regola, il grado prossimo esclude quello più lontano, per cui se ad esempio ci sono i figli, non succedono i nipoti.

Il coniuge concorre con i primi due ordini e esclude il terzo.

## I gradi di parentela



I numeri fanno riferimento al grado di parentela del soggetto «io»

## 7 Singole ipotesi di successione legittima

Vediamo adesso quali sono le ipotesi di successione legittima:

- **successione dei discendenti:** al padre ed alla madre succedono, innanzitutto, i *figli legittimi e naturali* in parti uguali (art. 566 c.c.). La legge 19-5-1975, n. 151, infatti, ha determinato la piena parificazione successoria dei discendenti naturali a quelli legittimi. I figli legittimi hanno però la *facoltà di commutazione*, possono cioè soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la parte spettante ai figli naturali.

I **legittimati** sono i figli naturali che diventano legittimi in seguito al *matrimonio* tra i genitori naturali o per *provvedimento* del giudice quando c'è un ostacolo alla celebrazione del matrimonio.

Ai figli legittimi sono equiparati i **legittimati** e gli *adottivi*. Per il diritto di rappresentazione discendono in luogo del loro ascendente nipoti e pronipoti.

La categoria dei discendenti esclude tutti gli altri parenti ad eccezione del coniuge (per questa ipotesi vedi più avanti);

- **successione dei figli naturali non riconoscibili (art. 580 c.c.):** ai figli naturali non riconoscibili (categoria che è ora limitata ai figli incestuosi, salva

l'ipotesi della buona fede di uno o di entrambi i coniugi e l'ipotesi della dichiarazione di nullità del matrimonio da cui derivava l'affinità: art. 251), invece, spetta un *assegno vitalizio* pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero avuto diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta;

- **successione degli ascendenti:** se non vi sono discendenti, succedono i genitori, o gli ascendenti legittimi, o gli adottanti con adozione speciale: in tal caso l'ascendente più prossimo esclude i remoti (art. 569 c.c.). Di conseguenza se ci sono i genitori non succedono i nonni, se ci sono i nonni non succedono i bisnonni.

La legge stabilisce, inoltre, che succedono per metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.

La disciplina illustrata riguarda l'ipotesi in cui unici eredi siano gli ascendenti. Diverso è il caso di concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle (per questa ipotesi vedi più avanti);

**Unilaterali:** sono i fratelli che hanno in comune un solo genitore, in particolare: *consanguinei* sono i fratelli nati dallo stesso padre, ma da madre diversa; *uterini* quelli nati dalla stessa madre ma da padre diverso.

- **successione dei fratelli e delle sorelle:** l'art. 570 del codice civile dispone che a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali; i **fratelli unilaterali** (consanguinei

o uterini) conseguono la metà della quota spettante ai *germani* (figli dello stesso padre e della stessa madre);

- **successione di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle:** se con i genitori o con uno solo di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione per capi ma la quota spettante ai genitori non può essere inferiore alla metà.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali ciascuno ha diritto alla metà di quello che consegue ciascuno dei germani e dei genitori (art. 571 c.c.).

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono accettare e vi sono ulteriori *ascendenti* va a loro la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro. Vale anche in questo caso la regola per cui l'ascendente di grado prossimo esclude quello di grado remoto;

- **successione di altri parenti:** qualora manchino le suddette categorie di successibili, subentrano gli *altri parenti fino al sesto grado* secondo la regola che il più vicino esclude gli altri (art. 572 c.c.);

- **successione del coniuge superstite:** il coniuge può rivestire la qualifica di:

- *erede*, acquistando l'*intera eredità*, quando il defunto non lasci figli, ascendenti o fratelli;

- *coerede*, quando *concorre* con i figli legittimi o naturali del defunto, con gli ascendenti o con i fratelli del defunto.

Se il coniuge concorre con i figli gli spetta la *metà* del patrimonio, se concorre con un solo figlio, *un terzo* se i figli sono più d'uno.

Al coniuge sono devoluti *due terzi* dell'eredità se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli o sorelle o con gli uni e gli altri.

## in pratica

Se Francesco muore senza lasciare figli né fratelli o sorelle ma solo il padre, questi è l'unico erede anche se il nonno di Francesco è ancora vivo.

Se Francesco muore lasciando un nonno materno e due paterni, il suo patrimonio andrà per metà al nonno materno e l'altra metà ai due nonni paterni che così riceveranno un quarto del patrimonio ciascuno.

## in pratica

Se ad esempio Francesco muore lasciando, quali suoi unici eredi, quattro fratelli di cui due germani e due unilaterali, il suo patrimonio di 120 mila euro va diviso per sei, per cui ai fratelli germani andrà la quota di 40 e ai fratelli unilaterali la quota di 20.

## in pratica

Se ad esempio Francesco muore lasciando quali eredi il padre, la madre e il fratello Ernesto, il suo patrimonio andrà diviso in tre parti uguali. Se però Francesco lascia la madre e due fratelli il patrimonio non si divide in parti uguali perché al genitore spetta la metà.

Se Francesco lascia il fratello Ernesto, i due nonni materni e il nonno paterno, il suo patrimonio di 120 va diviso in due parti uguali (poiché in questo caso è la metà che sarebbe spettata al genitore). La quota di 60 spettante agli ascendenti va poi divisa secondo le regole già esposte e quindi 30 al nonno paterno e 15 a ciascuno dei nonni materni.

## in pratica

Se Francesco muore senza lasciare figli, ascendenti e fratelli ma due zii e un cugino, il suo patrimonio va diviso in parti uguali tra i due zii mentre il cugino resta escluso; infatti lo zio è parente di terzo grado mentre il cugino è di quarto e quindi più lontano.

Se Francesco muore lasciando la moglie Adriana e quattro figli, il suo patrimonio di 120 si divide così: 40 alla moglie Adriana e 20 a ciascuno dei figli.

Il *divorzio* fa perdere ai coniugi il reciproco diritto successorio, se la morte avviene dopo l'annotazione della relativa sentenza nei registri di stato civile. Identici effetti produce la *separazione con addebito*.

La *separazione coniugale*, quando non è stata addebitata al coniuge superstite, non importa diminuzioni di diritti successori.

In questi casi, al coniuge spetta un *assegno vitalizio* (commisurato alle sostanze ereditarie ed alla qualità e al numero degli eredi legittimi), se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (l'assegno non può mai essere superiore alla prestazione alimentare goduta);

— **successione dello Stato:** il *presupposto* di tale successione è la vacanza dell'eredità, cioè l'assenza di un successibile appartenente alle categorie indicate innanzi che possa acquistare l'eredità di un defunto cittadino italiano o di un apolide residente in Italia.

Il **fondamento**, invece, risiede nell'interesse generale a che vi sia, in ogni caso, un *titolare del patrimonio ereditario*, il quale provveda all'amministrazione dei beni del defunto ed al pagamento dei debiti ereditari, continuando così i rapporti patrimoniali che facevano capo al defunto.

Le caratteristiche della successione dello Stato, sono:

- *l'acquisto dello Stato ha luogo di diritto*, senza necessità di accettazione, per il solo fatto della mancanza di altro successibile e decorre dall'apertura della successione;
- *lo Stato* è l'unica figura di *erede necessario* del diritto successorio italiano e, come tale, non può rinunciare;
- *lo Stato non risponde* mai dei debiti e dei legati *oltre il valore dei beni acquistati*;

— **successione dei figli, dei genitori e delle sorelle e fratelli naturali:** i figli naturali come si è detto sono equiparati ai figli legittimi salva la facoltà di commutazione.

L'art. 578 del codice civile stabilisce, invece, che i genitori naturali succedono al figlio riconosciuto se questi muore senza lasciare prole né coniuge.

Se però uno dei genitori ha legittimato il figlio e l'altro no, quest'ultimo è escluso dalla successione.

La Corte costituzionale ha sancito che i fratelli e le sorelle naturali per i quali sia stata legalmente accertata la filiazione nei confronti del comune genitore, potranno ereditare tra loro in mancanza di altri che possono succedere (sentenza della Corte Costituzionale 12 aprile 1990, n. 184).

## 8 La successione testamentaria

Il testamento è l'atto col quale una persona dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 c.c.).

Il **contenuto «tipico» del testamento** è di *natura patrimoniale* poiché appunto ha lo scopo di disporre dei beni, tuttavia il testamento può contenere anche *disposizioni di carattere non patrimoniale* destinate ad avere efficacia dopo la morte del loro autore. Ad esempio, mediante testamento si può riconoscere un figlio naturale (in tal caso, il riconoscimento resta valido anche se il testamento è stato revocato: art. 256), designare il tutore per il proprio figlio che resti orfano (art. 348 c.c.) etc.

Tali disposizioni sono efficaci anche se mancano disposizioni patrimoniali.

Il testamento è un *negozio giuridico*, in quanto è una manifestazione di volontà, diretta a produrre effetti giuridici, che l'ordinamento riconosce e garantisce.

In particolare, è:

- *atto unilaterale non recettizio*: è valido indipendentemente dall'accettazione e dalla conoscenza che ne abbia il successore;

- *revocabile e modificabile*: il testatore può decidere in qualsiasi momento di eliminarlo o cambiarlo;
- *atto personalissimo*: può essere compiuto solo dal soggetto interessato personalmente;
- *formale* (o *soleenne*): è richiesta la forma scritta.

La **capacità** di testare costituisce la regola, mentre i casi di incapacità sono eccezionali. Sono **incapaci di testare**:

- il *minore* (*chi non ha compiuto gli anni 18*);
- l'*interdetto* (giudiziale) per *infermità di mente*;
- colui che al momento della redazione del testamento è gravemente *incapace di intendere e di volere*.



## il cavillo

### L'onere o modus

Tanto all'*istituzione di erede* quanto al *legato* può essere apposto un **onere** (anche indicato come *modus*) (art. 647 del codice civile).

L'*onere* è una disposizione con la quale il *testatore impone all'erede o al legatario un determinato comportamento*, per raggiungere gli scopi più vari (es.: istituzione di una borsa di studio, attività di beneficenza etc.).

Se però l'onere è *inadempiente*, la *risoluzione* del lascito testamentario può essere pronunciata solo quando essa sia stata *prevista dal testatore* o quando l'adempimento dell'onere abbia costituito il *solo motivo determinante* della disposizione.

## 9 Le forme del testamento

La legge distingue i testamenti in: **testamenti ordinari**, che sono il *testamento olografo* e il *testamento per atto di notaio* (*pubblico o segreto*); **testamenti speciali**, cioè forme particolari di testamento riconosciute solo per determinate situazioni o circostanze eccezionali: testamenti redatti in occasioni di malattie contagiose, calamità pubbliche, infortuni; testamenti in navigazione marittima o aerea; testamenti dei militari in tempo di guerra.

L'*efficacia dei testamenti speciali* è *limitata nel tempo* poiché perdono efficacia dopo tre mesi dal ritorno della situazione normale.

### Il testamento olografo

È il testamento *redatto, datato e sottoscritto* dal testatore: costituisce, quindi, la forma più semplice di negozio testamentario (art. 602 c.c.).

Il testamento deve essere *interamente scritto a mano dal testatore* (autografia).

Deve contenere la *data* cioè l'indicazione del giorno, mese ed anno, in cui il testamento fu scritto; essa può essere sostituita da forme equipollenti (per es.: Natale 2010).

Il testamento, infine, deve essere sottoscritto; la *sottoscrizione* ha innanzi tutto la funzione di *individuare il testatore*, ma serve anche ad attestare che la volontà manifestata nello scritto è divenuta definitiva. Essa comprende di regola il nome e il cognome, ma è comunque valida quando individua con certezza la persona del testatore (es., la firma «il tuo papà» in un testamento redatto in forma di lettera).

Se manca l'*autografia* (perché ad esempio il documento è stato redatto a macchina o con l'intervento anche parziale della scrittura di un terzo) ovvero la *sottoscrizione*, il testamento è *nullo*.

Se invece manca la *data*, il testamento è *annullabile* (art. 606 c.c.).



## Testamento olografo

Io sottoscritto Mario Rossi, nato a Cremona il 10 gennaio 1930, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, così dispongo delle mie sostanze:

- lascio alla mia cara consorte l'appartamento sito in Cremona, alla via Boccaccio, n. 10, nel quale viviamo attualmente. L'appartamento si compone di cinque stanze, più debbi accessori, ed è in ottimo stato di conservazione;
- alla mia consorte lascio anche la somma di duecentomilioni di lire, depositata presso la Banca Regionale Lombarda, sul c.c. n. 001771, a me intestato;
- a mia figlia Ramona lascio la somma di cinquecentomilioni di lire, depositata presso la Banca del Po, sul c.c. n. 01911, a me intestato, a condizione che concluda gli studi e si laurei. Le lascio la libertà di scegliere il corso di studi che più le interessa o che lei reputa più utile per il suo futuro professionale;
- lego, infine, a mio fratello Arturo la mia collezione di dipinti d'autore, a condizione che egli si occupi della mia cerimonia funebre. Desidero, al riguardo, che le mie spoglie siano incenerite e conservate in un'urna di oro massiccio. Per il caso in cui mio fratello non possa o non voglia accettare, dispongo che i dipinti siano venduti all'asta, e che il ricavato sia devoluto alla Lega Italiana contro la rievocazione.

Cremona 20 marzo 2000 Mario Rossi

### Il testamento pubblico

È il testamento redatto da un notaio, dopo che il testatore gli ha esposto le sue ultime volontà davanti a due testimoni (art. 603 c.c.).

La *dichiarazione di volontà orale al notaio* avviene previo accertamento dell'identità personale del testatore da parte del notaio.

L'atto, inoltre, deve essere datato e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

### Il testamento segreto

Consiste nella consegna solenne di una scheda contenente le disposizioni testamentarie al notaio, che la riceve e la conserva tra i suoi atti (art. 604).

La scheda non deve essere necessariamente autografa (può anche essere scritta da un terzo), ma deve essere sempre *sottoscritta* dal testatore.

Il testatore deve consegnarla alla presenza di due testimoni, sigillata, al notaio e questi deve redigere, o sullo stesso involto che contiene la scheda, o su un altro, appositamente preparato, l'*atto di ricevimento*. L'atto di ricevimento deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

## 10 L'invalidità delle disposizioni testamentarie

Può accadere che l'intero testamento, o una sua singola disposizione, non sia valido per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge.

La **nullità** è la forma più grave di invalidità e comporta la improduttività di effetti, la rilevabilità da parte di chiunque vi abbia interesse e l'insanabilità.

L'**annullabilità** è una forma meno grave di invalidità, infatti fino a quando non viene dichiarata l'atto produce effetti; inoltre può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è stabilita ed è sanabile.

Così, il testamento è **nullo** in caso di *gravi vizi di forma* tali da mettere in dubbio la sua autenticità (ad esempio, mancanza dell'autografia o della firma nel testamento olografo; mancanza della firma del notaio e dei testimoni nel testamento pubblico).

Vi sono, poi, ipotesi in cui la nullità colpisce una *singola disposizione* e non l'intero atto (ad esempio, le disposizioni a favore di una persona incerta: «lascio la mia collezione di quadri al mio più caro amico»), con la conseguenza che, laddove sia possibile eliminare la disposizione invalida, il testamento, per la rimanente parte, conserva la sua efficacia.

Il testamento è, altresì, **annullabile** nel caso di:

- vizi di *forma* non gravi (ad esempio, mancanza della data nel testamento olografo);
- *incapacità* di testare (ad esempio, il testamento scritto da un minore, un interdetto etc.);
- vizi della *volontà* (errore, violenza e dolo).

Relativamente ai **vizi della volontà** nel testamento (errore, violenza e dolo) è opportuno analizzare i tre casi specifici separatamente.

L'**errore** sussiste, ad esempio, nel caso in cui il testatore indichi come eredi o legatari soggetti diversi da quelli voluti, oppure descriva in modo inesatto la cosa oggetto della disposizione: in questi casi il giudice può correggere l'errore solo se riesce ad interpretare con precisione l'effettiva volontà del testatore.

La **violenza** (in questo caso s'intende la violenza morale, psicologica; la violenza fisica, infatti, rende nullo e non annullabile il negozio) ricorre quando il testatore sia stato *indotto*, mediante pressioni o minacce, a disporre le sue sostanze in un determinato modo (ad esempio, i ricatti psicologici esercitati su una persona anziana).

Il **dolo**, infine, consiste in una serie di raggiri posti in essere da una persona (non necessariamente la stessa che ne trae beneficio) per fuorviare la volontà del testatore.

## 11 La revocazione del testamento

Il testamento è un atto revocabile, in quanto la volontà in esso espressa può mutare fino all'ultimo momento della vita del testatore.

La *revocabilità* del testamento è prevista a *garanzia della libertà testamentaria*: ciascun individuo deve essere libero di fare o meno testamento e di revocare in qualsiasi momento il testamento già fatto.

La **revocazione** può essere:

- a) **espresa**, consistente in un atto formale con cui il soggetto manifesta la volontà di eliminare, in tutto o in parte, le proprie disposizioni di ultima volontà. Essa può essere contenuta in un testamento o in un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni;
- b) **tacita**: si verifica *nel caso di un testamento posteriore* che, senza revocare espressamente le disposizioni precedenti, stabilisce diverse disposizioni che rendono inefficaci le precedenti;
- c) **presunta**: ricorre nei casi di *distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo* e di *alienazione o trasformazione della cosa legata*.

## 12 La successione dei legittimari (o successione necessaria)

La **successione dei legittimari** è quella prevista in favore di alcune categorie di successibili, ai quali la legge attribuisce il *diritto intangibile ad una quota del patrimonio, indipendentemente dalle disposizioni del testatore*. Le norme sulla successione dei legittimari sono norme di *ordine pubblico*, quindi *inderogabili*.

Esse, infatti, limitano il diritto di disporre del testatore, correggendo o neutralizzando l'effetto delle disposizioni testamentarie e delle donazioni fatte in vita.

## il cavillo

### Successione necessaria e successione legittima: differenze

La successione dei legittimari non va confusa con la successione legittima:

- la *successione legittima*, infatti, è quella che si apre in favore degli eredi legittimi, quando manca il testamento, oppure quando questo è invalido o inefficace, in tutto o in parte;
- la *successione dei legittimari*, invece, si applica sia in presenza di un testamento, sia in sua mancanza, e stabilisce quali sono le persone alle quali deve necessariamente essere attribuita una quota del patrimonio ed in quale misura.



In assenza di testamento la legge stabilisce che una quota dell'eredità deve *necessariamente* essere attribuita al coniuge e ai figli, legittimi e naturali, nonché agli ascendenti legittimi

L'istituto della legittima opera a favore del nucleo familiare, inteso in senso rigoroso e stretto. I **legittimari**, quindi, sono (art. 536 c.c.):

- il *coniuge superstite*;
- i *figli legittimi* (compresi i legittimati e gli adottivi) ed i loro discendenti (in quanto succedono per rappresentazione);
- i *figli naturali* (o loro discendenti);
- gli *ascendenti legittimi*.

Quando vi sono dei *legittimari*, si distinguono nel patrimonio ereditario: la **quota disponibile**, della quale il testatore era libero di disporre; la **quota legittima** (o *riserva*), della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.

Le quote sono determinate in base alle diverse categorie di legittimari:

- ai **figli** devono essere riservati i *due terzi* del patrimonio, la *metà* se si tratta di figlio unico;
- al **coniuge** è riservata la *metà* del patrimonio dell'altro coniuge;
- se succedono **coniuge** e **figli** la quota di legittima è di *un terzo* ciascuno se il figlio è uno solo, la *metà* per i figli e *un quarto* per il coniuge se i figli sono più d'uno;
- agli **ascendenti** è riservato *un terzo* del patrimonio; se concorrono con il coniuge hanno diritto ad *un quarto* e il coniuge alla *metà* (artt. 538 e 544 c.c.).

Si ha **lesione di legittima** quando la quota ad essa relativa resta intaccata, da parte del titolare del patrimonio, per effetto non solo di disposizioni «*mortis causa*» ma anche di donazioni.

Per stabilire se siano stati lesi i diritti dei legittimari occorre procedere alla **riunione fittizia**, che consta di più operazioni:

- la *formazione della massa ereditaria*: si calcolano i valori dei beni appartenenti al defunto al momento della successione, detraendone i debiti;
- la *riunione fittizia vera e propria*: alla massa così calcolata si aggiunge il valore dei beni di cui il defunto abbia disposto in vita a titolo di donazione;
- il *calcolo della disponibile e della legittima*: sulla base degli elementi ottenuti, si calcola la disponibile, cioè il valore di cui il defunto poteva disporre, e la legittima, tenuto conto degli aventi diritto a quest'ultima.

Se la legittima è stata lesa si può esercitare l'**azione di riduzione**, avente per scopo la reintegrazione della legittima, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.

## I legittimari

Un figlio	da solo se concorre con il coniuge	1/2 dell'eredità 1/3 dell'eredità
Due o più figli	da soli se concorrono con il coniuge	2/3 dell'eredità da dividere in parti uguali 1/2 dell'eredità in parti uguali
Coniuge (al coniuge spetta in ogni caso il diritto di continuare ad abitare la casa familiare e di usare i mobili in essa contenuti)	da solo se concorre con un figlio se concorre con più figli se concorre, in quanto non ci sono figli, con gli ascendenti	1/2 dell'eredità 1/3 dell'eredità 1/4 dell'eredità 1/2 dell'eredità
Ascendenti (è a loro riservata una quota di eredità solo se chi muore non lascia figli)	da soli se concorrono con il coniuge	1/3 dell'eredità 1/4 dell'eredità

## 13 Comunione e divisione dell'eredità

La **comunione** può essere *volontaria, legale, incidentale*.

È *volontaria* quando sorge per volontà delle parti; *legale* quando sussiste in forza di una disposizione di legge; *incidentale* quando deriva da eventi indipendenti dalla volontà dei partecipanti, quali la successione ereditaria fra più coeredi.

Si ha **comunione ereditaria** quando al defunto succedono più eredi, i quali diventano contitolari dei beni che fanno parte dell'eredità.

Alla comunione ereditaria si applicano le regole stabilite, in generale, per la *comunione ordinaria* dagli artt. 1100 ss. c.c.

Ricordiamo, però, che, mentre nella comunione ordinaria ciascun partecipante può liberamente vendere la propria quota, in quella ereditaria vige un *regime particolare*.

Il legislatore, infatti, si è preoccupato di evitare che persone estranee entrino a far parte della comunione, generando contrasti tra i coeredi.

A tal fine, l'art. 732 c.c. prevede un istituto che va sotto il nome di **retrato successorio**: nell'ipotesi in cui uno dei coeredi intenda cedere la propria quota, deve notificare l'intenzione agli altri coeredi, indicando il prezzo. Questi, entro due mesi, possono acquistare la quota al prezzo indicato, altrimenti il coerede sarà libero di cedere il diritto a terzi estranei.

La legge, dunque, prevede a favore dei coeredi una *prelazione legale* (cioè il diritto di essere *preferiti*, a parità di condizioni, rispetto ad altri eventuali acquirenti; è *legale* in quanto deriva direttamente dalla legge). Infatti, se il coerede cede la propria quota a terzi senza notificarlo preventivamente ai coeredi, questi hanno il diritto di riscattare dall'acquirente la quota venduta.

La comunione cessa con la **divisione**: operazione che attua lo scioglimento della comunione ereditaria mediante l'*attribuzione a ciascun coerede di una porzione determinata dei beni ereditari*, corrispondente al valore della quota spettante ad ognuno.

Regola generale è che ogni coerede può, in qualsiasi momento, domandare la divisione del patrimonio ereditario. In particolare, la divisione può essere:

- **amichevole o contrattuale**, che si realizza attraverso un apposito contratto con cui le parti, ossia i coeredi, si dividono i beni (o parte dei beni) che formano la comunione ereditaria;
- **giudiziale**, operata dal giudice quando manca l'unanimità dei consensi tra i coeredi per effettuare la divisione contrattuale.

La domanda per iniziare l'azione di divisione può essere proposta da ciascuno dei coeredi, chiamando in giudizio gli altri;

- **testamentaria**, operata personalmente dal testatore, il quale può dividere i suoi beni tra gli eredi. Ad esempio, nel testamento potrà essere disposto: «Nomino eredi universali i miei due figli, Pino e Gianni. A Pino, in particolare, lascio la mia villa al mare e a Gianni la mia casa in città».

Naturalmente, questa divisione sarà nulla se il testatore non ha compreso qualcuno dei legittimari.

## 14 La collazione

La **collazione** è l'atto con il quale i figli legittimi e naturali, i loro discendenti legittimi e naturali, ed il coniuge, che concorrono alla successione, *conferiscono alla massa attiva del patrimonio* ereditario tutti i beni che sono stati loro *donati* in vita dal defunto, in modo da dividerli con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote.

La collazione, dunque, svolge la **funzione** di mantenere tra i coeredi del «*de cuius*» quella proporzionalità di quote che è stabilita nel testamento o nella legge.

### question time

*Qual è il fondamento della collazione? Cosa si intende per «dispensa dalla collazione»?*

Il **fondamento dell'istituto** va cercato nella presunta volontà del defunto il quale, donando, intenderebbe dare al futuro erede un *anticipo sulla successione*. Si fa salva, naturalmente, ogni diversa volontà espressa dal testatore, che può «*dispensare dalla collazione*» un suo erede: la dispensa dalla collazione, però, produce effetto solo nei limiti della quota disponibile, nel senso che nessuna forma di dispensa dalla collazione può intaccare le quote c.d. *legittime*.

**Oggetto della collazione** sono le *donazioni dirette ed indirette*. Non sono soggette a collazione, tuttavia:

- le spese di mantenimento, educazione, malattia;
- le spese ordinarie per abbigliamento, nozze, istruzione artistica o professionale;
- le liberalità fatte in occasione di servizi resi o in conformità agli usi;
- le cose donate, perite per causa non imputabile al donatario;
- le donazioni di modico valore fatte al coniuge (art. 738 del codice civile).

In base alle modalità utilizzate per la collazione, si distingue tra:

- **collazione in senso stretto o in natura**: è la collazione che si realizza *materialmente*, cioè rendendo alla massa ereditaria il bene avuto in donazione. In tale caso, la collazione *implica* effetto *risolutivo della donazione*, in quanto il coerede cessa di essere donatario;
- **collazione per imputazione**: consiste nel fatto che il conferente addebita, alla propria quota ereditaria, il *valore* (al tempo dell'apertura della successione) del bene donatogli conservando la proprietà del bene stesso.

La collazione per imputazione costituisce *regola costante* per i beni *mobili* ed il danaro, mentre, per gli *immobili*, il conferente può scegliere tra collazione in natura o per imputazione.

## 15 La donazione

L'art. 769 del codice civile definisce la **donazione** come un *contratto* col quale una parte (*donante*), per spirito di liberalità, arricchisce l'altra (*donatario*), senza ricavarne un corrispettivo.

L'**animus donandi** non va confuso con i motivi individuali e contingenti che spingono il singolo alla liberalità (es., il fine di rendersi gradito ad altra persona).

La donazione è, quindi, caratterizzata dalla presenza dello **spirito di liberalità** del donante («**animus donandi**») che consiste nella coscienza di compiere un atto che arricchisce gratuitamente il donatario senza esservi tenuto, nemmeno in adempimento di un dovere morale o sociale.

Caratteristica della donazione è anche l'**arricchimento del donatario** (cioè l'incremento del suo patrimonio) che può realizzarsi sia disponendo a suo favore

di un *diritto* (*donazione reale*) che assumendo verso di lui un'*obbligazione* (*donazione obbligatoria*).

Proprio in considerazione di tale arricchimento, il donatario ha sempre l'*obbligo di fornire gli alimenti al donante* nel caso in cui questi si trova in seguito ad averne bisogno, purché non si tratti di **donazione**

**rimuneratoria** (è quella fatta in segno di riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario e alla quale il donante non è tenuto né per legge né per costume sociale) o di **donazione obnuziale** (fatta, cioè, in vista del futuro matrimonio).

Il donatario, però, non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

**Atto pubblico:** è il documento redatto con particolari formalità da un pubblico ufficiale (es. notaio) nell'esercizio delle sue funzioni.

**Contratto reale:** è quello che per perfezionarsi richiede, oltre al consenso delle parti, anche la consegna della cosa.

Oggetto della donazione può essere *qualunque bene* che si trova nel patrimonio del donante: non può essere un bene altrui, né un bene futuro (art. 771).

La donazione deve essere fatta per atto scritto e in particolare per **atto pubblico**, a pena di nullità, qualunque sia l'oggetto (mobile o immobile) della liberalità. Se, però, ha per oggetto *cose mobili di modico valore* (da valutare anche in rapporto alle condizioni economiche del donante), l'atto pubblico non è necessario, ma occorre l'effettiva consegna della cosa (art. 783). In tal caso, la donazione (detta «*donazione manuale*») è un **contratto reale**.



## il cavillo

### La revoca della donazione

La legge prevede che la donazione può essere **revocata** in presenza di due gravi ragioni:

- *ingratitude del donatario* (art. 801): la donazione può essere revocata quando il donatario compie gravi atti nei confronti del donante, come l'omicidio, l'ingiuria, la calunnia;
- *sopravvenienza dei figli* (art. 803): la donazione fatta da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione può essere revocata per la sopravvenienza di un figlio o la venuta a conoscenza della esistenza di un figlio legittimo. Può essere revocata anche per il riconoscimento di un figlio naturale di cui il donante ignorava l'esistenza.

La revoca è, quindi, giustificata da motivi di ordine *etico-sociale*.

La *sentenza che pronuncia la revoca* condanna il donatario alla *restituzione dei beni*; non pregiudica, però, i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda di revoca, salvi gli effetti della trascrizione.

Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore con riguardo al tempo della domanda.

## RIEPILOGO

Si ha **successione** quando si verifica il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici.

### Tipi

- **A titolo universale:** quando l'erede succede nella universalità dei beni del defunto o in una quota
- **A titolo particolare (legato):** quando un soggetto succede in uno o più rapporti determinati

L'**apertura della successione** è il momento in cui, in seguito alla morte, il patrimonio resta privo del suo titolare.

L'individuazione dei soggetti che subentrino al defunto può avvenire per legge (*successione legittima*) o per testamento (*successione testamentaria*).

La **capacità a succedere** è la capacità di essere titolare delle situazioni giuridiche attive e passive del defunto.

L'**accettazione** è la dichiarazione di volontà volta all'acquisto dell'eredità.

### Tipi

- Secondo le modalità: pura e semplice; con beneficio d'inventario
- Secondo la forma: espressa; tacita

La **rinunzia** è il negozio con il quale il chiamato dichiara di non volere accettare l'eredità.

La legge consente di disporre liberamente dei propri beni mediante testamento: qualora ciò non avvenga o avvenga solo in parte, trova applicazione la **successione legittima** o intestata (art. 457), la successione, cioè, per volontà di legge.

### Successibili (artt. 566-572)

- Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali in parti uguali (art. 566). Sono ad essi equiparati i legittimati e gli adottivi
- La categoria dei discendenti esclude gli altri parenti, ad eccezione del coniuge
- Se non vi sono discendenti, succedono i genitori o gli ascendenti legittimi
- I genitori o gli ascendenti concorrono con il coniuge superstite e con i fratelli del defunto con esclusione di tutti gli altri collaterali
- Se vi sono fratelli e sorelle questi succedono in parti uguali ma i fratelli unilaterali conseguono la metà dei germani
- Qualora manchino le suddette categorie subentrano gli altri parenti fino al sesto grado (il più vicino esclude gli altri)
- Infine prima dello Stato i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati (Corte Cost., 1979, n. 55)

Il **testamento** è l'*atto revocabile* con il quale taluno dispone di tutte o parte delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere (art. 587).

Il diritto a disporre per testamento trova il suo fondamento nell'esigenza di garantire il rispetto della personalità umana, della autonomia privata nonché nella esigenza politica del riconoscimento della proprietà privata.

È un negozio giuridico unilaterale non recettizio, personalissimo (non è ammessa la rappresentanza), gratuito, revocabile e modificabile, formale, e infine unipersonale.

### Tipi

- **Testamento olografo:** deve essere redatto, datato e sottoscritto dal testatore
- **Testamento segreto:** consegna solenne di una scheda contenente le disposizioni testamentarie al notaio che la riceve in presenza di testimoni
- **Testamento pubblico:** redatto da un notaio con le dovute formalità

La legge riconosce il principio della libertà di disporre dei propri beni, ma, nell'interesse superiore della famiglia, pone un *limite*, costituito dal diritto di alcune categorie di successibili a ricevere «*necessariamente*» anche contro le disposizioni del *de cuius*, una determinata quota del suo patrimonio. Si parla in proposito di **successione necessaria**.

### Categorie di legittimari

Coniuge superstite  
Figli legittimi (compresi gli adottivi e i legittimati) e loro discendenti, in rappresentazione  
Figli naturali e loro discendenti  
Gli ascendenti legittimi  
La legge (151/75) ha parificato la posizione dei figli legittimi e quelli naturali

Si ha **comunione** ereditaria quando al defunto succedono più persone.

Con la **divisione** si pone fine alla comunione.

### Tipi

Amichevole o contrattuale  
Giudiziale  
Testamentaria

La **collazione** è l'atto con il quale i figli, i discendenti e il coniuge conferiscono alla massa ereditaria le donazioni ricevute in vita dal defunto.

La **donazione** è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.

### Elementi

**Spirito di liberalità:** è l'*animus donandi*, la causa di tutti gli atti di liberalità, *da non confondere con i motivi* che inducono il soggetto a compiere l'atto (essi possono anche non identificarsi con un intento liberale, come quando ad esempio si dona per ingraziarsi qualcuno)  
**Arricchimento del donatario:** non un «mero vantaggio», ma un vero e proprio incremento del suo patrimonio

### Forma

*Negozio solenne:* deve essere effettuata per atto pubblico alla presenza di due testimoni, a pena di nullità  
Unica *eccezione:* le donazioni di modico valore. La forma solenne è sostituita dalla consegna materiale (*traditio*) della cosa

La **revoca** della donazione può avvenire per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.





## VERIFICHE SOMMATIVE

a) Rispondi alle seguenti domande utilizzando lo spazio a disposizione:

1 • Che cosa è il testamento olografo?

.....  
.....  
.....

2 • Che cosa si intende per successione necessaria?

.....  
.....  
.....

3 • Come può avvenire la divisione?

.....  
.....  
.....

4 • Che cosa è la collazione?

.....  
.....  
.....

5 • Quali beni possono essere oggetto di divisione ereditaria?

.....  
.....  
.....

6 • Cosa si intende per «animus donandi»?

.....  
.....  
.....



## b) Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:

- 1 • Come si acquista l'eredità?  
Di diritto (a)  
Con l'accettazione (b)  
Con la delazione (c)  
Con l'apertura e la pubblicazione del testamento (d)
  
- 2 • L'erede può, e in tal caso in che modo, limitare la propria responsabilità a fronte dei debiti ereditari?  
No, in nessun caso (a)  
Sì, purché lo notifichi a ciascun creditore del «de cuius», entro 15 giorni dalla morte di quest'ultimo (b)  
Sì, accettando l'eredità con beneficio d'inventario (c)  
Sì, ma solo ed unicamente rinunciando all'eredità (d)
  
- 3 • Che cos'è la quota di legittima?  
La quota di cui il testatore non può disporre perché spettante ai creditori (a)  
La quota di cui il testatore può liberamente disporre (b)  
La quota di cui il testatore non può disporre perché spettante ai legittimari (c)  
La quota spettante alle categorie di successibili determinate dalla legge in caso di successione legittima (d)
  
- 4 • Qual è la forma richiesta per il contratto di donazione?  
Il contratto di donazione è a forma libera (a)  
Richiede almeno la scrittura privata o sottoscrizione autenticata (b)  
Richiede l'atto pubblico (c)  
Richiede l'atto pubblico e la consegna della cosa (d)

## c) Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false, spiegandone il motivo:

- 1 • Il coniuge ha sempre diritto a succedere (V) (F)  
perché .....
  
- 2 • Per la validità del testamento olografo occorre la presenza dei testimoni (V) (F)  
perché .....
  
- 3 • I parenti sono classificati in due ordini: discendenti e ascendenti (V) (F)  
perché .....
  
- 4 • Il minore non può fare testamento (V) (F)  
perché .....
  
- 5 • Il legato, come l'eredità, richiede l'accettazione (V) (F)  
perché .....
  
- 6 • La donazione è un contratto che richiede sempre la forma scritta (V) (F)  
perché .....



**d)** Completa le seguenti frasi scegliendo i termini mancanti tra quelli sottoindicati:

- 1 • ..... è l'evento fondamentale che dà luogo all'apertura della successione  
La delazione  
La capacità a succedere  
La morte
  
- 2 • Il testamento ..... è quello redatto, datato e sottoscritto dal testatore  
segreto  
pubblico  
olografo
  
- 3 • L'azione ..... è l'azione che ha per scopo la reintegrazione della legittima  
di riduzione  
di petizione  
possessoria
  
- 4 • La donazione ..... è quella fatta in segno di riconoscenza  
obnuziale  
rimuneratoria  
di modico valore



## VERIFICHE D'ECCELLENZA

### Trasferimento della delazione

Come abbiamo già più volte ripetuto, dopo la morte di un soggetto, ossia dopo l'apertura della sua successione, vi è uno (o più) chiamati all'eredità; non sempre però colui che effettivamente acquista l'eredità è l'originario chiamato.

Possono succedere infatti degli eventi che di fatto trasferiscono la delazione dell'eredità da un soggetto ad un altro. Vediamoli.

#### Trasmissione della delazione.

Quando il chiamato all'eredità muore prima di aver accettato un'eredità a lui devoluta, il *diritto di accettare l'eredità si trasferisce* come qualsiasi altro diritto, ai suoi eredi. Ad esempio: il nonno Michele muore lasciando suo erede universale la figlia Giovanna, che ha, a sua volta, un bimbo di nome Michelino. Se prima di accettare l'eredità del padre, Giovanna muore, Michelino acquista il diritto di accettare l'eredità del nonno.

Il fondamento della disposizione è nell'esigenza che l'eredità trovi sempre una persona che l'acquista, anche quando il primo chiamato non possa direttamente succedere al defunto.

Il **diritto di accettare l'eredità**, pertanto, non viene meno se il chiamato muore, ma entra invece a far parte del suo patrimo-

nio ed insieme con esso si **trasferisce** ai suoi eredi.

**Sostituzione.** Si ha sostituzione testamentaria quando il testatore, dopo aver istituito l'erede o il legatario, dispone che a questo debba *subentrare un'altra persona* al verificarsi di un determinato evento.

La legge contempla due tipi di sostituzione:

— la **sostituzione ordinaria** si ha quando il testatore, prevedendo il caso che il chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, designi al suo posto un'altra persona (art. 688 c.c.).

La sostituzione, essendo espressione della volontà del testatore, prevale sulla rappresentazione e sull'accrescimento.

Il testatore può ad esempio disporre: «Nomino mio erede universale Stefano; nel caso in cui questi non voglia accettare la mia eredità, gli sostituisco Sabrina». Sabrina diventerà così erede universale del testatore se, dopo la morte di quest'ultimo, Stefano dichiara di non volere accettare l'eredità;

— la **sostituzione fedecommissaria** si ha quando, nel testamento, il testatore impone all'erede o al legatario (definito *istituito*) l'obbligo di conservare i

beni, affinché alla sua morte tali beni possano automaticamente passare ad altra persona (definito *sostituito*) indicata dal testatore medesimo. La sostituzione fedecommissaria è ammessa (art. 692 c.c.) solo se *istituito* è un interdetto e *sostituito* la persona o l'ente che ne ha avuto cura.

#### Il diritto di rappresentazione (artt. 467-469 c.c.).

La rappresentazione è l'istituto in forza del quale i *discendenti subentrano* nel luogo e nel grado del loro *ascendente* in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato del defunto (per premorienza, indegnità, rinuncia).

La divisione si fa per *stirpi*, cioè si tiene conto del gruppo dei discendenti di ciascun chiamato, e nell'ambito di ogni stirpe la divisione si fa per *capi*. Francesco ha due figli: Mario e Antonio; Mario a sua volta ha due figli: Paolo e Claudia mentre Antonio ne ha uno solo, Michele. Nel 2008 Mario e Antonio muoiono in un incidente stradale, dopo un anno muore il padre Francesco.

L'eredità di Francesco si divide così: metà va ai figli di Mario che, in quanto *premorto*, ossia morto prima del padre, non può più accettare la sua eredi-

tà e quindi un quarto a Paolo e un quarto a Claudia e l'altra metà spetta al figlio di Antonio (anch'esso premorto), Michele.

Il diritto di rappresentazione trova la sua giustificazione nell'intento di assicurare che la successione di un soggetto abbia comunque luogo in favore di *parenti* (in particolare di discendenti: figli e nipoti), quando l'originario chiamato non può o non vuole accettare l'eredità. Il diritto di rappresentazione è, infatti, previsto solo a *favore dei discendenti legittimi o naturali* dei:

- figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali del defunto;
- fratelli e sorelle del defunto.

#### Il diritto di accrescimento (artt. 674-678 c.c.).

Si ha accrescimento quando sono chiamate alla successione (eredità o legato) *più persone congiuntamente ed una di esse non voglia o non possa accettare*. In tal caso, se ricorrono determinati presupposti, la quota di ciascun chiamato «si accresce» abbracciando anche quella del chiamato che non ha accettato.

L'accrescimento opera quando (art. 674 c.c.):

- a) dal testamento non risultano una diversa volontà del testatore: se, infatti, il testatore indica espressamente il soggetto al quale do-



vrà devolversi la quota vacante, ricorre la sostituzione ordinaria; b) non sussistono i presupposti dell'istituto della *rappresentazione*. Ad esempio, Mario, con testamento, ha nominato eredi in parti uguali gli amici Gianni e Luca: Mario muore e Gianni rinuncia all'eredità dell'amico. La sua quota di eredità (pari a metà del patrimonio ereditario) si devolve a Luca per accrescimento. Luca si troverà dunque ad essere erede universale di tutto il patrimonio dell'amico Mario.

---

**a)** Descrivi caratteristiche, differenze e rapporti tra il diritto di rappresentazione e il diritto di accrescimento.

---



## VERIFICHE DI RECUPERO

### Risolvi i seguenti casi

---

#### **L'accettazione dell'eredità**

Luigi, essendo diventato molto anziano e malato, decide di fare testamento. Nel testamento Luigi nomina suo erede il nipote Antonio e inoltre lascia la somma di 2000 euro al suo domestico Lorenzo.

Dopo qualche mese Luigi muore lasciando diversi debiti contratti per sostenere spese mediche.

Cosa possono e devono fare Antonio e Lorenzo per acquistare quanto è stato loro lasciato?

.....

.....

.....

.....

.....

#### **La successione legittima**

Stefania muore, senza aver fatto testamento, lasciando come suo parenti il marito Lamberto, la madre Anna, i fratelli Luigi e Salvatore.

Come sarà ripartito il patrimonio di Stefania?

.....

.....

.....

.....

.....

### Sviluppa il seguente argomento

---

La differenza tra la successione degli eredi legittimi e dei legittimari.

.....

.....

.....

.....

.....